

REGOLAMENTO (CEE) N. 1751/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5 e l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che debba essere fissato per i pannelli di soia un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci;

considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che debba essere fissato il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana; che questo prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la fissazione di un prezzo minimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a:

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

— 44,01 ecu per 100 chilogrammi per i piselli, le fave e le favette;

— 42,34 ecu per 100 chilogrammi per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai pannelli di soia aventi un tenore:

— di proteine gregge totali del 44 %;

— di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 il prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 29,03 ecu per 100 chilogrammi per i piselli, le fave e le favette.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 2 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità. Tuttavia, se la somma del tasso di impurità e del tasso di umidità è inferiore al 16 %, i prodotti si considerano della qualità tipo.

Articolo 3

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 il prezzo minimo d'acquisto è fissato a:

— 25,34 ecu per 100 chilogrammi per i piselli;

— 23,47 ecu per 100 chilogrammi per le fave e le favette;

— 28,42 ecu per 100 chilogrammi per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 2 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità. Tuttavia, se la somma del tasso di impurità e del tasso di umidità è inferiore al 16 %, i prodotti si considerano della qualità tipo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.